

Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2017, n. 49-5991

L.r. 22 novembre 2017, n. 18 e L.r. 14 marzo 2014, n. 3. Individuazione ed approvazione dei criteri di riparto di una quota parte del fondo regionale per la montagna anno 2017 alle Comunità montane.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

L'articolo 16 (Disposizioni per favorire l'estinzione delle Comunità montane) della Legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 prevede che, al fine di favorire la conclusione del processo di superamento delle Comunità montane disposto al capo IV della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11, sia possibile attribuire, in deroga a quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), alle Comunità montane le cui procedure liquidatorie presentano una particolare situazione di complessità una quota parte del Fondo regionale per la montagna per l'anno 2017;

la somma complessiva di €600.000,00 risulta destinata dalla citata norma di legge per:

- a) € 400.000,00 alle Comunità montane in fase di liquidazione per le quali esistono ancora oggettive esigenze finanziarie ben definibili;
- b) € 200.000,00 per il saldo dei contributi regionali dovuti alle Comunità montane per la realizzazione di progetti integrati ai sensi della D.G.R. 2 marzo 2004, n. 41-11889 (Legge Regionale 2 luglio 1999, n. 16, art. 29. Ordine del Giorno del Consiglio Regionale n. 1058 del 9/9/1999. Criteri per l'assegnazione delle risorse alle Comunità Montane per l'anno 2004).

La legge regionale 22 novembre 2017, n. 18, all'articolo 16, comma 2, prevede che la Giunta regionale stabilisca in concreto le modalità di riparto della somma di cui al comma 1, definendo i criteri per la sua applicazione;

evidenziato che, per quanto riguarda la quota di € 400 mila, la stessa viene ripartita in considerazione delle spese che le Comunità montane interessate hanno dovuto sostenere in corso d'anno quali enti in fase d'estinzione;

ritenuto che in concreto a detti enti siano da riconoscersi, previa dichiarazione da parte del Commissario liquidatore regionale, le seguenti spese:

- per le spese di funzionamento della Comunità montana, essendo tuttora svolte alcune funzioni non ancora attribuibili agli enti montani subentranti;
- per spese relative agli aspetti legali e/o procedimenti giudiziari in corso di definizione;
- per spese ancora sostenute per quote di ammortamento mutui, estinzione di prestiti, posizioni debitorie in essere e contenziosi;

dato atto che le Comunità montane la cui fase di liquidazione da parte dei Commissari regionali presenta una situazione peculiare di difficoltà sono individuate, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, nelle seguenti: C.M. Valli dell'Ossola, C.M. Valchiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana, C.M. Valli Orco e Soana, C.M. Alto Canavese, C.M. del Pinerolese, C.M. Terre del Giarolo ed infine C.M. Appennino Aleramico Obertengo;

evidenziato che, per quanto riguarda la quota di €200 mila di cui al punto b) sopra riportato, il riparto tra le Comunità montane interessate avviene a cura del Settore regionale competente nei limiti della somma indicata nell'art. 16, comma 1 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 ed effettuato in base alla documentazione amministrativa e contabile presentata dagli Enti in sede di rendicontazione degli interventi;

dato atto che la somma complessiva di €600.000,00 – così come disposto dalla sopra citata L.r. 18/2017 – trova riscontro nelle risorse, pari ad euro 11.300.000,00 disponibili nel fondo regionale per la montagna, di cui al capitolo 151888, alla missione 09 programma 0907;

ritenuto di demandare alla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione transfrontaliera, competente per materia, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio la predisposizione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17/10/2016;

vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di prendere atto che le Comunità montane interessate dal presente provvedimento sono quelle individuate dall'art. 24, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24;

- di stabilire quale criterio di riparto della quota di €400 mila, il riconoscimento delle esigenze finanziarie, debitamente dichiarate dai Commissari liquidatori regionali, legate alle seguenti casistiche:

- spese di funzionamento della Comunità montana, essendo tuttora svolte alcune funzioni non ancora attribuibili agli enti montani subentranti;
- spese relative agli aspetti legali e/o procedimenti giudiziari in corso di definizione;
- spese ancora sostenute dalla Comunità montana per quote di ammortamento mutui, estinzione di prestiti, posizioni debitorie in essere e contenziosi;

- di prevedere quindi, in base alle risultanze certificate dai Commissari liquidatori regionali, depositate agli atti della Direzione regionale competente, l'attribuzione delle seguenti somme:

C.M. Valli dell'Ossola	Euro	32.000,00	
C.M. Valchiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana	Euro	100.000,00	
C.M. Valli Orco e Soana	Euro	30.000,00	
C.M. Alto Canavese	Euro	58.000,00	
C.M. del Pinerolese	Euro	20.000,00	
C.M. Terre del Giarolo	Euro	100.000,00	
C.M. Appennino Aleramico Obertengo	Euro	60.000,00	

- di stabilire che il riparto tra le Comunità montane interessate della quota di € 200 mila viene effettuato in base alla documentazione amministrativa e contabile presentata dagli Enti in sede di rendicontazione degli interventi;
- di demandare alla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione transfrontaliera, il compito di determinare le quote di saldo di competenza, in base alle risultanze delle verifiche istruttorie effettuate dagli uffici competenti, nei limiti della somma indicata all'art.16, della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18;
- dato atto che la somma complessiva di €600.000,00 – così come disposto dalla sopra citata L.r. 18/2017 – trova riscontro nelle risorse, pari ad euro 11.300.000,00 disponibili nel Fondo regionale per la montagna, di cui al capitolo 151888, alla missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) programma 09.07 (Sviluppo sostenibile territorio montano, piccoli comuni) titolo 1 (Spese correnti) del bilancio regionale 2017;
- di demandare alla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione transfrontaliera, competente per materia, la predisposizione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione, assumendo i provvedimenti contabili in coerenza con gli stanziamenti di bilancio.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010, nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013.

(omissis)